

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a
Napoli 2
il 13/07/2015
n. 7562/ 1T

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci luglio in Napoli alla
via Riviera di Chiaia n. 281.

Innanzi a me dott. MASSIMO CICCARELLI, Notaio in Giugliano in Campa-
nia, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli,
Torre Annunziata e Nola, è presente:

- STANGHERLIN Amedeo, nato a Napoli il 15 luglio 1969, domiciliato
per la carica presso la sede della infranominata fondazione, nella
qualità di Consigliere delegato della "FONDAZIONE Patrizio Paoletti
per lo sviluppo della Comunicazione", con sede in Roma, via R. Baco-
ne, n. 6, c.f. 94092660540, iscritta al Registro delle Persone Giuri-
diche - Prefettura di Roma - presso L'ufficio Territoriale di Roma al
n. 761/2011 parte generale il 14/1/2011.

Il comparente, DELLA CUI IDENTITÀ PERSONALE IO NOTAIO SONO CERTO, mi
richiede di redigere il presente atto al quale premette e garantisce
nella dichiarata qualità, quanto segue:

- che con verbale del Consiglio di Amministrazione della detta Fonda-
zione del 22 aprile 2015, che si allega al presente in estratto da me
eseguito, in data odierna con la lettera "A" previa dispensa dalla
lettura datamene dal comparente, il consiglio di Amministrazione de-
liberava di apportare modifiche al vigente statuto, del quale veniva
allegata copia recante le modifiche deliberate ed approvate;

- che la presente modifica è comunque condizionata sospensivamente
alla approvazione in funzione di controllo da parte delle competenti



autorità.

A questo punto il comparente, nella qualità di Consigliere espressamente delegato con la detta delibera allegata al presente, delibera quanto segue:

* di approvare il nuovo testo dello statuto della presente Fondazione che assume il seguente tenore:

STATUTO

DELLA "FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI - PER LO SVILUPPO E

LA COMUNICAZIONE"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita per volontà dei signori Patrizio Paoletti, Paolo Cesari, Giuseppe Palestini, Quinto Biondi, Antonella Galiè, Marco Rossi, Barbara Adami, Alessandro Giuseppe Caffi, Antonella Selvaggio, Claudio Luraschi, Salvatore Angelico, Filippo Rossi, Antonio Bellini, Enrico Roberto Carrara, Maura Conforti, nonché dell'"Associazione EL-ARE", della "LA BUSSOLA COOPERATIVA SOCIALE COOP. A R.L.", dell'"Associazione L'ALBERO DELLA VITA", una fondazione denominata "FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI PER LO SVILUPPO E LA COMUNICAZIONE"

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Roma. Il trasferimento della sede legale in Roma non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Ove la Fondazione consegua l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 11 D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, aggiungerà alla propria denominazione la sigla "ONLUS" (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). Delegazioni e uffici po-

tranno essere costituiti sia in Italia che all'estero.

ART. 3 - DURATA

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.


ART. 4 - SCOPO

La Fondazione non ha finalità di lucro. Ha come scopo l'attività di ricerca nei settori educativo - formativo, scientifico, tecnologico e sociale a livello nazionale ed internazionale. Persegue:

- la Pedagogia, come studio e diffusione di un modello educativo denominato "Pedagogia per il Terzo Millennio" che prepari ai continui e forti cambiamenti della realtà sociale;
- la Formazione all'educazione permanente in un corretto processo di crescita globale; anche professionale (alta formazione, formazione in servizio nel settore pubblico e privato, scuola, università, educazione speciale ed extrascolastica);
- la Tutela della salute globale;
- l'Assistenza sociale, con programmi per il recupero e la reintegrazione sociale del bambino e/o dell'adulto in condizione di disagio.

Per il conseguimento dei suoi fini, l'ente potrà:

- realizzare centri ed istituti di ricerca educativa e pedagogica per la sperimentazione e lo studio, la documentazione e trasmissione dei dati, anche promuovendo la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori con l'assegnazione di borse di studio, assegni di ricerca e la collaborazione con le università nell'espletamento dei dottorati di ricerca ed altri corsi post-universitari, master e di specializzazione;



- realizzare istituti, scuole e centri di formazione anche professionale per l'avviamento e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro;
- istituire anche asili e/o scuole per l'infanzia;
- realizzare programmi di formazione/aggiornamento per operatori inseriti nel ciclo educativo (insegnanti, operatori sociali, genitori, ecc.) sulle tematiche dell'orientamento pedagogico - didattico nelle scuole come in ogni altro ambiente educativo e formativo;
- realizzare, promuovere e sostenere programmi e/o centri per l'assistenza e il reintegro sociale delle categorie e svantaggiate;
- sostenere e promuovere la prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano e sociali; in particolare il miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari;
- svolgere la ricerca di base nei settori d'interesse direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni; dotandosi, se necessario, di idonee strutture operative e predisponendo le risorse professionali e le forme di finanziamento;
- organizzare eventi, conferenze, seminari, convegni, mostre, campagne nazionali e internazionali di informazione e sensibilizzazione relative a tutte le sue attività istituzionali;
- collaborare per la realizzazione delle sue attività con soggetti ed organizzazioni private e pubbliche aventi finalità simili alle proprie;
- raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento dei propri scopi istituzionali, tra cui a mero titolo di esem-

pio, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili; compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- partecipare ad associazioni, fondazioni, consorzi, enti ed istituzioni pubbliche e private, università la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, potendo altresì, ove ritenuto opportuno, costituire gli organismi anzidetti;

- ideare, produrre e distribuire opere editoriali e digitali o multimediali, proprie e/o di terzi inerenti gli scopi della Fondazione;

- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

La Fondazione potrà costituire o partecipare come socio limitatamente responsabile a società di capitale aventi come scopo la realizzazione di attività strumentali e/o di supporto agli interventi posti in essere dalla Fondazione medesima purché l'oggetto sociale delle società costituite o partecipate sia coerente con le finalità istituzionali della Fondazione.

La Fondazione potrà inoltre, ricorrendone i presupposti e/o le condizioni, svolgere la propria attività avvalendosi di qualsiasi organiz-



zazione o forma di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n° 266 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni indicati nell'atto costitutivo del quale il presente statuto è parte integrante;
- dalle elargizioni fatte da Enti e da privati con espressa destinazione agli scopi della Fondazione;
- dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- fondi di riserva e da sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, nonché con i contributi pervenuti a qualsiasi titolo da terzi e sponsor senza obbligo di iscrizione a patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

ART. 6 - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale se nominato;

- i Direttori di area se nominati;
- i comitati o commissioni, se nominati;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 7 - IL PRESIDENTE

E' Presidente della Fondazione di diritto il signor Patrizio Paoletti, ovvero chi gli succederà ai sensi del successivo articolo. Il Presidente della Fondazione:

- è il rappresentante legale della Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- sorveglia il buon andamento dell'amministrazione della Fondazione curando l'osservanza dello statuto e promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e cura i rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

In caso di sua assenza o impedimento, in via eccezionale, le sue veci sono assunte dal Vice Presidente, il quale è nominato, tra i consiglieri in carica, dal Presidente stesso con poteri vicari e resta in carica per tutta la durata del suo mandato di consigliere.

In assenza del Vice Presidente, il Presidente può delegare per singoli atti o categorie di atti la rappresentanza della Fondazione ad altri componenti del Consiglio.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



8.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri. Ne fa parte di diritto il signor Patrizio Paoletti a vita.


In caso di decesso, rinuncia, impossibilità di questi e, comunque in mancanza di altre sue esplicite indicazioni scritte che hanno determinazione di prevalenza, gli subentrerà, nella qualità di membro di diritto a vita, il più prossimo dei suoi discendenti in linea retta; ovvero, in mancanza, il più prossimo dei parenti in linea collaterale ed in ogni caso, a parità di grado, il più anziano. Altri tre membri verranno designati dal sig. Patrizio Paoletti, ovvero da chi gli succederà.

Due membri verranno designati dal Comitato Onorario di cui appresso. I cinque membri così designati dureranno in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri, determinando limiti e condizioni per il loro esercizio, ad uno o più dei suoi membri, incluso il Presidente, nonché a soggetti esterni al Consiglio.

8.2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. Il Consiglio si considera validamente costituito se sono presenti almeno la metà dei Consiglieri. Le

deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Al suo interno viene nominato un segretario che cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio, da trascrivere su apposito libro.

8.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse so-



speso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente della riunione e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

8.4. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto appresso previsto, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri della fondazione. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare. L'amministratore che ha proposto la delibera comunicherà tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la data di avvenuto ricevimento da parte degli altri amministratori della proposta loro inviata. Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, compreso il proponente, hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede della fondazione la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 7 (sette) e non superiore a giorni 30 (trenta). La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. Spetta al

Presidente del Consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e al Direttore Generale, se nominato, indicando: - i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;

- le date in cui sono pervenute la proposta agli amministratori e le risposte degli stessi alla fondazione;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

In caso di consultazione scritta, le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

In caso di richiesta anche di un solo amministratore e comunque in caso di delibere sulle modifiche statutarie il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Fondazione.

8.5. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di componente del Comitato Onorario di cui in seguito soltanto per il periodo in cui tale carica viene rivestita.

8.6. Il Consiglio di Amministrazione:

a) determina, in aggiunta ai dovuti rimborsi spese, l'indennità da



riconoscere ai propri componenti per l'attività svolta in relazione

ai rispettivi impegni;

b) determina annualmente con apposita delibera gli impieghi del patrimonio per la realizzazione dello scopo della fondazione;

c) adotta un regolamento finalizzato a determinare i criteri di amministrazione della fondazione e di impiego delle somme della stessa;

d) approva il rendiconto;

e) predispone la previsione di spesa relativa all'anno successivo entro il 31 dicembre di ogni anno;

f) delibera sulle modificazioni statutarie e su tutto quanto ad esso riservato dalla legge dallo statuto e non concernente le attribuzioni del Presidente;

g) istituisce eventuali Commissioni e/o Comitati interni con compiti istruttori, consultivi e propositivi, ed ogni organismo interno che reputi necessario o utile per le attività della Fondazione;

h) nomina il Direttore Generale e/o i direttori di area e determina la misura del loro compenso;

i) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;

l) nomina i componenti del Comitato Onorario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, partecipa, previo invito/comunicazione svolto con le stesse modalità riservate ai componenti, il Direttore Generale, se nominato.


8.7. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre istituire l'albo degli "Amici promotori" della Fondazione; detta qualifica, meramente onoraria ed assolutamente priva di ogni potere amministrativo, deli-

berativo o consultivo, potrà essere attribuita a coloro che spontaneamente e senza altro fine che la solidarietà avranno contribuito ad alimentare il patrimonio della Fondazione.

ART. 9 - DIRETTORE GENERALE E Direttori di Area

9.1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche tra estranei, dura in carica per un periodo stabilito nel mandato con cui gli viene conferito l'incarico e può essere riconfermato senza interruzione. Provvede alla gestione della Fondazione, cura la sua organizzazione e vigila sul personale. Esegue le deliberazioni e le direttive del Consiglio di Amministrazione e del Presidente. Assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, la predisposizione dei documenti di programmazione economica e del bilancio d'esercizio. Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione. Provvede al controllo dei risultati di gestione. Presenzia alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni sono svolte da persona scelta dal Consiglio di Amministrazione.

9.2. I direttori di area sono nominati dal cda, anche tra soggetti esterni allo stesso, durano in carica per un periodo stabilito nel mandato con cui gli viene conferito l'incarico e può essere riconfermato senza interruzione. Provvedono alla gestione delle aree di intervento della fondazione alle quali sono delegati, relazionano periodicamente al cda (almeno semestralmente) circa l'attuazione dei programmi di intervento delle aree a loro assegnate come stabilito in



Consiglio di Amministrazione. Collaborano con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione. Provvedono al controllo dei risultati di gestione dell'area loro assegnata. Presenziano ove chiamati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di loro assenza o impedimento temporaneo, le loro funzioni sono svolte da persona scelta dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione della Fondazione è sottoposta al controllo di un Collegio dei Revisori composto da tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, di cui uno con funzione di Presidente. Quest'ultimo deve essere iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro compito è di controllare l'andamento economico contabile e finanziario della Fondazione, l'esattezza del bilancio consuntivo redigendo una relazione da allegare agli atti. In analogia a quanto previsto per il collegio sindacale delle società di capitali, il collegio dei revisori può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza ex D. Lgs 231/2001.

ART. 11 - COMITATO ONORARIO

Il Comitato Onorario è composto da cinque a dieci membri; essi rimarranno in carica 3 (tre) anni e potranno essere di nuovo scelti. I componenti del Comitato Onorario saranno eletti dal Consiglio di Amministrazione entro due mesi dal riconoscimento. Alla scadenza del loro incarico il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostit-

tuzione del Comitato Onorario prendendo in esame una lista di candidature presentate dagli stessi consiglieri, non più di tre candidature a consigliere. La rielezione è espressa con voto di maggioranza ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Onorario esprime pareri non vincolanti su qualsiasi argomento che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporre al suo esame. Il Comitato Onorario elegge tra i propri membri, a maggioranza il Presidente. Il Comitato Onorario si riunisce su convocazione del suo Presidente, almeno una volta l'anno. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Comitato designa due componenti del Consiglio di Amministrazione. Qualora, per scadenza dell'incarico o per qualsiasi altra ragione, venga a mancare uno dei due componenti del Consiglio di Amministrazione designato dal Comitato Onorario, il Comitato medesimo provvederà alla sostituzione dei presenti entro tre mesi dalla vacanza. I componenti del Comitato Onorario potranno offrire individualmente la loro collaborazione in relazione all'attività professionale da ciascuno di essi svolta, per realizzare nel miglior modo possibile gli scopi della Fondazione. Al fine di assicurare la continuità di azione e di intenti del Comitato Onorario, in caso di cessazione dell'incarico di uno dei membri per qualsiasi causa, il Comitato stesso potrà reintegrare il proprio numero di componenti mediante cooptazione con il consenso della maggioranza assoluta dei componenti superstiti, fino alla prima adunanza del Consiglio di Amministrazione. Possono far parte del Comitato Onorario anche Associazioni, Fondazioni o altri Enti in generale, trami-



te un proprio rappresentante.

ART. 12

Stante la natura della Fondazione, viene tassativamente esclusa qualsiasi possibile forma di distribuzione, ancorché indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale, residui attivi di bilancio e comunque di utilità di ogni tipo, sia durante la vita dell'associazione che, in caso di scioglimento, in sede di liquidazione e di riparto finale, fra i componenti degli Organi della Fondazione.

Non sono da considerarsi distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale, residui attivi di bilancio e comunque di utilità di ogni tipo, i compensi previsti dagli usi e dalla legge per i revisori dei conti, per il direttore generale, per i direttori di area, per i consiglieri relativamente alle deleghe a loro attribuite e per i gettoni di presenza ai consigli.

ART. 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno finanziario della Fondazione si chiude al 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dovrà essere approvato il rendiconto; per motivi eccezionali, il termine suddetto potrà essere rinviato fino a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Gli eventuali utili di gestione verranno reimpiegati per la prosecuzione degli scopi statutari.

ART. 14 - ESTINZIONE

La Fondazione si estingue per le cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile. In caso di estinzione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, i quali dovranno soddisfare ogni ragio-

ne debitoria e procedere alla eventuale devoluzione delle residue attività. In caso di scioglimento della Fondazione, l'intero patrimonio verrà devoluto esclusivamente a favore di soggetti senza scopo di lucro che perseguano i medesimi fini, in particolare alle organizzazioni facenti parte della medesima ed unitaria struttura indicata in apposito regolamento della fondazione, ferma l'osservanza di eventuali disposizioni di legge e/o provvedimenti dell'autorità a ciò preposta al momento dello scioglimento.

ART. 15 - CLAUSOLE DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto viene fatto pieno riferimento alle norme di legge in materia di Fondazioni."

La presente delibera, come premesso dal consigliere delegato dall'organo di amministrazione, che ne assume l'onere, verrà prodotta ai suddetti organi di controllo ed è condizionata sospensivamente alla loro approvazione.

Richiesto

io Notaio ho redatto il presente verbale e ne ho dato lettura al comparente.

Da me scritto su cinque fogli in gran parte con mezzo elettronico ed in piccola parte a mano su diciannove pagine intere e quanto di questa ventesima.

Sottoscritto alle ore tredici e trenta

Amedeo Stangherlin

Massimo Ciccarelli (sigillo notarile)



